

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI
parlamentari

68° RESOCONTO

SEDUTE DEL 10 GENNAIO 1980

INDICE**Commissioni permanenti e Giunte**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
6 ^a - Finanze e tesoro	»	4
7 ^a - Istruzione	»	7
9 ^a - Agricoltura	»	11

Commissioni d'inchiesta

Terrorismo in Italia	<i>Pag.</i>	15
--------------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	16
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	16
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	16

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

GIOVEDÌ 10 GENNAIO 1980

Presidenza del Presidente

MURMURA

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Darida.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« Concessione di un contributo annuo alla Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza » (336).

(Rinvio del seguito della discussione).

Non essendo pervenuto il parere della 5ª Commissione, si conviene di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 10,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 10 GENNAIO 1980

Presidenza del Presidente
SEGNANA*Intervengono il Sottosegretario di Stato per le finanze Ianniello e il Sottosegretario di Stato per il tesoro Erminero.**La seduta inizia alle ore 10,10.***IN SEDE CONSULTIVA****« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982 » (293).**

— Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 (Tabella 2).

(Rapporto alla 5^a Commissione). (Esame e rinvio).

Il senatore Nepi riferisce alla Commissione sulla Tabella 2 osservando preliminarmente che, nonostante sia completato il quadro legislativo della riforma della contabilità di Stato, molta strada resta ancora da percorrere in relazione anche all'attività del Parlamento per quanto concerne soprattutto il possesso di strumenti organizzativi e di supporto conoscitivo, così come per la necessaria verifica della corrispondenza dei nuovi strumenti introdotti dalla legge 468 e dell'uso di tali strumenti ai principi informativi della stessa legge. Nell'ambito di questi rilievi, la mancata approvazione della legge finanziaria per il 1980 dà al bilancio dello Stato, e in particolare alla Tabella n. 2, un margine di incertezza e per alcune voci di inattendibilità che ne limitano una analisi di piena validità: ciò non impedisce tuttavia di cogliere gli elementi fondamentali e gli aspetti essenziali del documento.

Dopo aver dato conto dell'entità e della composizione della spesa globale del Mini-

stero per il 1980, il relatore fornisce alcune indicazioni sulle variazioni rispetto all'anno precedente, distinguendole a seconda delle cause che le hanno determinate e in particolare segnalando le variazioni dipendenti dall'applicazione di provvedimenti legislativi preesistenti o intervenuti (con un aumento di 2.600 miliardi circa per le spese in conto capitale ed una diminuzione di 51 milioni per la parte corrente), e quelle conseguenti all'accertamento di oneri inderogabili e infine l'aumento di 821 miliardi circa per il fondo comune alle regioni a statuto ordinario e l'aumento di 2.676 miliardi per il fondo sanitario nazionale.

Entrando nel merito di considerazioni più generali suggerite dalla gestione della spesa del Ministero, il relatore Nepi si sofferma sui residui passivi, sulla velocità della spesa e sulle valutazioni di cassa. In particolare rileva che l'aumento dei residui passivi, valutato a circa il 40 per cento rispetto al gennaio 1979, è favorito dall'adozione, in ordine alla definizione delle autorizzazioni di cassa, di un criterio passivo e ripetitivo che tiene quasi esclusivamente conto del coefficiente di realizzabilità risultante dalla vicenda dei precedenti esercizi (si ipotizza un coefficiente di 93,87 per cento per la parte corrente e 82,82 per cento per la parte capitale). Esso è anche assecondato dal progressivo deteriorarsi della struttura organizzativa e dall'appiattimento delle retribuzioni del personale, che incidono in modo sensibile sulla capacità erogatoria e finiscono per determinare un rallentamento della velocità di spesa dell'amministrazione del Tesoro, anche se essa risulta superiore a quella di altre amministrazioni dello Stato.

Un altro tema trattato dall'oratore è connesso ai rapporti con le regioni e gli enti locali e in particolare alla funzionalità delle regioni che a suo giudizio è compromessa sia dalla permanenza di tendenze centralistiche, che tuttavia non riescono ad offrire un quadro programmatico nazionale neanche di bre-

ve termine sia da responsabilità proprie delle regioni la cui capacità di spesa è sottoposta a notevoli critiche e che molto spesso mettono in atto una legislazione ripetitiva rispetto a quella statale.

In ordine alle erogazioni per il finanziamento dei bilanci comunali e provinciali (che prevede per il 1980 un aumento di 3420 miliardi) rileva che il provvedimento di urgenza adottato in questi giorni dal Governo aumenta la previsione iniziale di un ulteriore incremento del 3 per cento rispetto agli stanziamenti del 1979; partendo da queste disposizioni, il relatore ripropone il problema di una seria riflessione sul contenimento della spesa pubblica che deve risultare innanzitutto dalla sua riqualificazione, dalla capacità di opporsi alle pressioni di natura corporativa e dalla determinazione di resistere alle spinte dissipatrici del denaro pubblico.

Alla riqualificazione della spesa degli enti locali, afferma il relatore Nepi, che conclude la sua esposizione proponendo la espressione di un rapporto favorevole, concorre in modo crescente la Cassa depositi e prestiti la cui azione, con la sola eccezione del mancato utilizzo delle disponibilità finanziarie nel Mezzogiorno, presenta elementi innovativi che riducono notevolmente il grave stato di soggezione verso il sistema bancario che ha reso boccheggianti la finanza locale e alla quale dovrà aggiungersi, per rendere effettivamente autonoma con tributi propri la finanza dei comuni, delle province e dei loro consorzi, l'interruzione della tecnica contabile e politica dei trasferimenti sui capitoli di spesa del Ministero del tesoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina della responsabilità dei Conservatori dei registri immobiliari** » (181), d'iniziativa dei senatori De Giuseppe ed altri.

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, approvata dall'Assemblea il 27 settembre 1979; termine a riferire prorogato di due mesi, dall'Assemblea, l'8 novembre 1979).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Si riprende l'esame sospeso il 4 dicembre 1979.

Il sottosegretario Ianniello fornisce le informazioni richieste dal gruppo comunista circa l'entità del contenzioso riguardante i conservatori, specificando che tali informazioni sono state assunte soprattutto presso l'associazione nazionale di categoria.

Il senatore Giuseppe Vitale, preso atto delle notizie testè fornite dal Governo, ribadisce le ragioni delle perplessità avanzate dal gruppo comunista nel corso dell'esame, alcune delle quali, d'altronde, sono state altresì accennate nel parere a suo tempo emesso dalla Commissione giustizia (opportunità di modificare gli articoli 2647 e seguenti del codice civile; dubbi sull'efficacia retroattiva del provvedimento). Il problema principale che resta aperto concerne tuttavia la situazione di particolare degrado ed inefficienza delle conservatorie, le quali, pertanto, necessitano di una radicale ristrutturazione cui, d'altra parte, il Governo si era impegnato. Il disegno di legge costituisce perciò un provvedimento di carattere parziale che non viene incontro a questa generale esigenza, anche se i comunisti si rendono conto dell'opportunità di far cessare l'anomala posizione dei conservatori rispetto agli altri pubblici dipendenti, intento al quale è finalizzato il disegno di legge.

Pur con le accennate riserve, i comunisti esprimeranno perciò un voto favorevole all'approvazione del provvedimento con le modifiche presentate dal Governo nella seduta del 4 dicembre, proponendo però la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1, che prevede una sorta di delega al Governo per stabilire i criteri relativi all'esercizio delle funzioni e all'espletamento degli obblighi dei conservatori.

Il sottosegretario Ianniello fa presente che il Governo conta di presentare al Parlamento un progetto di ristrutturazione del settore delle conservatorie nell'ambito del disegno di legge di riforma dell'amministrazione finanziaria, le cui linee fondamentali sono già state anticipate dal ministro Reviglio e per l'elaborazione del quale è stata insediata un'apposita commissione ministeriale.

Si dice poi non contrario alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1 dato che la materia potrà essere disciplinata nel con-

testo della nuova regolamentazione di cui ha fatto cenno.

Il relatore Triglia, premesso che le perplessità ricordate dal senatore Vitale erano state da lui stesso avanzate durante la precedente discussione, prende atto della posizione di disponibilità assunta dal Governo circa la proposta di soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1; raccomanda peraltro che si provveda, anche in altra sede, alla necessaria regolamentazione delle funzioni e degli obblighi dei conservatori.

Si passa all'esame degli articoli. L'articolo 1 viene approvato, dopo il ritiro di un

emendamento presentato dal relatore il 18 ottobre 1979, con due modifiche: la sostituzione del primo comma con il testo proposto dal Governo il 4 dicembre 1979, e la soppressione dell'ultimo comma. Gli articoli 2 e 3 vengono approvati nei testi sostitutivi proposti dal Governo nella ricordata precedente seduta.

Il senatore Triglia viene quindi incaricato di riferire in Assemblea nei termini emersi nel corso dell'esame.

La seduta termina alle ore 11,20.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 10 GENNAIO 1980

Presidenza del Presidente
FAEDO

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Franca Falcucci.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

« **Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria** » (626), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame del disegno di legge iniziato ieri.

Intervengono nella discussione i senatori Chiarante, Maravalle, Mezzapesa, Salvucci, Monaco e Parrino.

Il senatore Chiarante, affermato che non si può prescindere nella valutazione del disegno di legge dagli attuali problemi dell'università e dalle cause degli stessi (temi sui quali peraltro è già nota la posizione del Gruppo comunista) rileva come il provvedimento in esame si ponga in un certo senso a metà strada tra i progetti complessivi di riforma da un lato e gli interventi settoriali di emergenza dall'altro, trovando in ciò stesso il suo limite di partenza ma anche la probabilità di incidere effettivamente sulla situazione universitaria.

Il limite della normativa in oggetto è costituito dall'assenza di un disegno generale di riforma che renderebbe meno incerti parecchi aspetti della normativa organica sui problemi dell'ordinamento della docenza universitaria che si propone ora all'attenzione del Parlamento: queste difficoltà si riscontrano, tra l'altro, quando si vuol dare una valutazione della congruità del numero dei do-

centi universitari, e quando si richiede una più precisa definizione dei compiti dei docenti stessi (e sarebbe possibile solo se si avesse una più chiara struttura dipartimentale).

Si può così constatare quale guasto abbia arrecato all'università la mancata approvazione negli scorsi anni di un progetto globale di riforma: contesta, a tale riguardo, che non si sia potuto procedere ad una riforma per il carattere globale dei progetti che vennero esaminati, mentre ciò è dipeso da resistenze conservatrici o corporative manifestatesi all'interno delle maggioranze che pure di quei disegni di legge si facevano portatrici.

La Camera dei deputati approvando a grande maggioranza la normativa in esame ha tenuto conto — egli afferma — che in questo delicato momento politico, con un Governo privo di una maggioranza predeterminedata e nella grave situazione generale in cui versa il Paese, non sarebbe stato realistico riprendere da capo il discorso generale sull'università, mentre urgeva affrontare la questione del precariato non con una legge di mera sanatoria, bensì con un complessivo riordinamento della docenza universitaria, che rappresentasse un approccio — anche sul piano delle strutture — alla riforma.

I punti più apprezzabili che si possono rilevare nell'impostazione del provvedimento, continua l'oratore, sono costituiti dalla razionalizzazione delle figure di docenti; dall'aver previsto una verifica di idoneità per ogni tipo di inquadramento, evitando immissioni nei ruoli *ope legis*; dall'aver in qualche modo riaperto ai giovani l'accesso alla carriera universitaria; dall'aver infine affrontato il problema della docenza affermando al tempo stesso con la normativa sull'impegno a tempo pieno e le incompatibilità, la sperimentazione dipartimentale, il potenziamento della ricerca scientifica, una

esigenza di riqualificazione della docenza stessa.

Vi sono peraltro, ad avviso dell'oratore, taluni aspetti meno persuasivi: il primo di essi deriva dall'aver voluto risolvere allo stesso modo il problema della sistemazione dei « precari » (che di fatto avevano svolto funzioni sia pure parzialmente di carattere docente) e quello del reclutamento dei giovani da avviare alla ricerca scientifica; tale confusione, che presenta elementi di pericolosità, ha una prima conseguenza per quanto riguarda l'incerta durata del ruolo dei ricercatori.

Anche la normativa sul dottorato di ricerca presenta punti non soddisfacenti: il prevedere da un lato corsi organizzati finalizzati al conseguimento di tale titolo, mal si concilia con l'ammissione allo stesso anche di coloro che non hanno frequentato i corsi; è poi da lamentare la genericità del contenuto della normativa, che risente della carenza di un quadro riformatorio generale.

Ulteriori perplessità suscita l'ampiezza della delega conferita al Governo, pur dovendosi riconoscere che lo strumento della legge delegata è richiesto dalla complessità, anche dal punto di vista tecnico, della materia.

Avviandosi a conclusione il senatore Chiarante afferma che il provvedimento, che pure nelle sue articolazioni presenta punti criticabili (che potranno essere affrontati in successivi interventi di discussione generale o nell'esame degli articoli), ad avviso del Gruppo comunista deve presto poter entrare in vigore per dare finalmente all'università italiana la soluzione di problemi incancrenitisi nel tempo, ed avviare in tal modo il processo riformatore.

Il senatore Maravalle esprime la valutazione del Gruppo socialista, positiva in linea di massima, anche se il provvedimento non è perfettamente aderente alle esigenze dell'università e presenta taluni punti da rivedere. Concorda quindi sull'esigenza di procedere in tempi brevi, senza peraltro togliere al dibattito la necessaria ampiezza di respiro.

Si sofferma quindi su taluni problemi specifici, auspicando che su di essi — ed eventualmente su altri ove appaia necessario — si raggiunga tra le forze politiche un accordo che permetta di apportare talune correzioni senza peraltro ostacolare l'iter del disegno di legge.

Si riferisce in particolare all'articolo 4, in relazione al quale afferma l'opportunità di render più chiara e cogente la norma relativa al collocamento in aspettativa nei casi di incompatibilità. All'articolo 5, a suo avviso, è opportuno prevedere che il concorso per l'accesso al ruolo dei professori associati sia integrato da una prova didattica, rivedendo altresì i meccanismi per la formazione delle relative Commissioni; ritiene poi preferibile prevedere l'inquadramento a domanda di tutti i professori incaricati, senza attendere che maturino il triennio previsto per conseguire la stabilizzazione, e aggiungere tra coloro che possono essere inquadrati a domanda i medici interni universitari assunti con pubblico concorso, i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori, i curatori degli orti botanici e i conservatori dei musei — di cui alle lettere h), i) ed l) dell'articolo 7, che andrebbero conseguentemente soppresse —; ritiene infine che sia troppo ampia la delega relativa alle norme particolari da emanare per le università non statali.

Altri punti da rivedere, ad avviso del senatore Maravalle (oltre ad una correzione formale al quarto comma dell'articolo 7) riguardano l'undicesimo comma dell'articolo 8 (ove occorre chiarire — in tema di borse di studio — quali siano gli altri casi cui si fa riferimento); il quinto comma dell'articolo 9, prevedendo un adeguamento con atto amministrativo della cifra che i direttori di istituto o dipartimento possono spendere senza obbligo di documentazione; l'articolo 12, infine, ove ritiene opportuno prevedere il riconoscimento dei servizi prestati anche nell'amministrazione dello Stato o in altri enti di ricerca, ed estendere agli associati le norme relative alla collocazione fuori ruolo e al pensionamento dei professori ordinari.

Il senatore Mezzapesa ricorda i precedenti dibattiti in materia universitaria ed in particolare quello sul decreto-legge del 21 ottobre 1978, n. 642, da cui — egli dice — la normativa in esame prende le mosse pur se con maggiore organicità e più chiaro aggancio ad una prospettiva di riforma: l'esame di quel provvedimento (da inquadrare nel più ampio dibattito in materia universitaria che vide affrontare la riforma globale dell'università, le norme sullo stato giuridico del personale docente contenute nel decreto stesso, il tema dell'istituzione di nuove università statali, l'istituzione del Consiglio universitario nazionale, la nuova normativa sui concorsi, gli studi relativi alla riforma delle facoltà mediche) non ebbe esito positivo sul piano della congiuntura politica per una sorta di alleanza tra conservatorismo cieco e presunto progressismo di pari cecità, ma ha lasciato valide indicazioni, che sono appunto raccolte dal disegno di legge in esame.

Prescindendo dai singoli punti regolati dalla normativa che — continua l'oratore — dovranno essere valutati in sede di esame degli articoli, non si può non giudicare positivamente il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, che accoglie un'impostazione da tempo sostenuta dalla Democrazia cristiana: si riferisce, tra l'altro, oltre che all'opportuna gradualità riformistica, al superamento del precariato, al riordinamento della docenza secondo le linee di massima del decreto-legge n. 642, alla definizione degli obblighi dei docenti, alla sperimentazione della struttura dipartimentale.

Dopo aver accennato alle preoccupazioni causate in taluni dal numero dei docenti, che vanno a suo avviso fugate ponendo l'accento sulla riqualificazione rigorosa del personale docente (favorita da questo provvedimento che nel risolvere i problemi del precariato senza rinunciare ad un'esigenza di valutazione in forme congrue all'eccezionale situazione dell'idoneità scientifica dei candidati, pone le basi per il reclutamento delle nuove leve), il senatore Mezzapesa si sofferma su altri punti meritevoli di consenso, ed in particolare sull'istituzione del dottorato di ricerca che è comunque titolo privilegiante nell'accesso alla docenza universitaria anche

se non potrà essere l'unico canale di reclutamento.

Avviandosi a conclusione, richiama l'esigenza della maggiore possibile chiarezza nel testo legislativo (ciò che richiederà di apporare taluni ritocchi alla normativa in esame) e afferma la massima disponibilità del Gruppo democristiano per un sollecito ed approfondito esame del disegno di legge.

Il senatore Salvucci, richiamandosi per una valutazione complessiva del provvedimento all'analisi fattane dal senatore Chiarante, si sofferma su taluni punti specifici che suscitano qualche perplessità, in relazione — in particolare — all'articolo 4 e all'articolo 8.

Riguardo al primo osserva che il limitare la possibilità del conferimento di incarichi di insegnamento ai professori ordinari per la stessa facoltà ove hanno la cattedra, causerebbe dei vuoti la cui copertura è resa impossibile, stante il divieto di nuovi incarichi; rileva quindi come la norma di cui alla lettera *d*) tolga ogni incentivazione ad optare per il tempo pieno ai professori ordinari giunti all'ultimo parametro, mentre l'incompatibilità con qualsiasi attività professionale esterna pare formulata in maniera troppo generica, ed è tra l'altro in contrasto con quanto avviene per i docenti di liceo; si sofferma infine sulla lettera *d*), in tema di incompatibilità, dichiarando di essere profondamente perplesso di fronte ad una disciplina che obbligherebbe i parlamentari docenti universitari ad optare nel corso della legislatura tra le due funzioni tradendo comunque o la fiducia degli elettori o quella degli allievi. D'altronde, continua in proposito il senatore Salvucci, anche al di là di questa fase transitoria appare del tutto inopportuno privare il Parlamento dell'apporto dei professori universitari, ciò che si giustificerebbe solo in un'ottica di totale « professionalizzazione » dell'attività politica, che a suo avviso non è accettabile.

In riferimento all'articolo 8, infine, rileva la necessità di precisare in quale sede si effettui l'esame per l'ammissione al dottorato di ricerca (dovrebbe essere la facoltà); osserva quindi che le norme non chiariscono i rapporti tra i corsi di specializzazione

— vòlta anch'essi alla formazione scientifica degli iscritti — e il dottorato di ricerca, mentre si corre il pericolo che l'istituzione o meno dei corsi di dottorato possa provocare differenze di valutazione tra l'una e l'altra sede universitaria; occorrerebbe, infine, precisare che gli iscritti al dottorato di ricerca hanno diritto a rinviare l'effettuazione del servizio militare, come avviene per gli iscritti ai corsi di perfezionamento.

Il senatore Monaco, ricollegandosi in parte a talune argomentazioni del precedente oratore, afferma che non si può introdurre una puntigliosa regolamentazione del tempo pieno e delle incompatibilità nel settore universitario, e più in generale contesta la opportunità di dettare norme rigide in tale settore. Si sofferma quindi su talune richieste dei lettori di lingue straniere assunti a seguito di delibera del consiglio di amministrazione dell'università, che dovrebbero essere equiparati — egli dice — alle altre categorie ammesse al giudizio di idoneità per l'inquadramento come ricercatori.

Il senatore Parrino, richiamato l'ampio dibattito suscitato nel Paese dalla normativa in

esame (in riferimento alla quale vi sono state contrastanti prese di posizione anche nell'ambito del mondo universitario), osserva che tale disegno di legge può rappresentare la fase conclusiva di un decennio tormentato per la docenza universitaria: e per questo è opportuno che, sia pure con le eventuali modificazioni che appaiano necessarie, il provvedimento venga sollecitamente varato senza perdersi in perfezionismi. Il Gruppo socialdemocratico si pronuncia quindi a favore della normativa in questione, riservandosi di chiarire nell'esame degli articoli talune perplessità.

Sul problema particolare dell'incompatibilità tra le funzioni di eletto al Parlamento e di docente universitario, si dice favorevole ad una normativa transitoria che preveda l'esonero per coloro che si trovano al momento in tale duplice posizione, mentre è favorevole a far valere l'incompatibilità dalle prossime legislature.

Infine il seguito della discussione generale del disegno di legge è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,20.

AGRICOLTURA (9ª)

GIOVEDÌ 10 GENNAIO 1980

Presidenza del Presidente
MARTONI*Interviene il sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Pisoni.**La seduta inizia alle ore 10,20.***IN SEDE DELIBERANTE**

« **Attribuzione ai competenti organi regionali della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte commercializzato negli anni 1979 e 1980** » (458), approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e rinvio).

Il presidente Martoni riferisce sul disegno di legge, inteso ad estendere, anche per il latte commercializzato negli anni 1979-80, il potere attribuito ai competenti organi regionali dall'articolo 12 della legge n. 306 del 1975: il citato articolo prevede che fino a quando non operino le associazioni previste e per le due campagne lattiero casearie successive all'entrata in vigore della legge stessa, gli assessori regionali all'agricoltura convochino i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli e delle organizzazioni cooperative agricole, delle industrie di trasformazione del latte e delle centrali del latte, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del prodotto. Dopo aver informato che, sul disegno di legge in esame la Commissione affari costituzionali ha trasmesso parere favorevole, in riferimento appunto ai riflessi di carattere costituzionale del provvedimento, il presidente Martoni richiama l'attenzione della Commissione sulla sentenza che, in data 6 novembre 1979, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha emesso nella causa contro la Regio-

ne Veneto, vertente sull'interpretazione del Regolamento del Consiglio del 27 giugno 1968, n. 604 (relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari) e sulla compatibilità o meno della legge italiana n. 306 del 1975 con il citato Regolamento comunitario. La Corte, pronunciandosi sulla questione sottoposta, ha ritenuto che la determinazione, in via diretta o indiretta, da parte di uno Stato membro, del prezzo del latte alla produzione è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, istituita dal citato Regolamento 604 del 1968.

Alla luce di quanto sopra, il presidente Martoni propone che la Commissione, avvalendosi dell'articolo 38 del Regolamento, chieda, tramite il Presidente del Senato, di sentire il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Sulla proposta del Presidente si svolge un dibattito.

Il senatore Pistolese fa osservare come la sopravvenuta decisione della Corte di Giustizia delle Comunità europee venga a confermare e a dare ragione ai rilievi che egli specificatamente ebbe a muovere quando in Parlamento si discusse della legge sulla determinazione del prezzo del latte; normativa che parve subito in contrasto con le regole su cui si basa la struttura del mercato comune. È questa, prosegue il senatore Pistolese, una conferma che l'opposizione serve a qualche cosa ed in particolare ad evitare errori come questo relativo alla nostra partecipazione al mercato comune e come quello che si rischia di commettere sui patti agrari. Si dichiara infine d'accordo sulla proposta del presidente Martoni di sentire la Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Il senatore Truzzi, dal canto suo, dichiara di non poter certamente essere soddisfatto della decisione dell'organismo comunitario che viene a colpire uno strumento legislativo con il quale si è cercato di dare un minimo

di garanzia ai nostri produttori di latte, di fronte all'oneroso garantismo con cui si continuano a mantenere le produzioni lattiere degli altri *partners* comunitari.

Il senatore Brugger, dopo essersi chiesto se la Commissione affari costituzionali fosse a conoscenza della sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea, sottolinea la gravità della decisione assunta dal giudice comunitario e si dichiara d'accordo sulla proposta di acquisire il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

La Commissione infine accoglie la proposta del presidente Martoni.

Il seguito è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme sui contratti agrari** » (17), d'iniziativa del senatore Truzzi;

« **Norme sui contratti agrari** » (60), d'iniziativa dei senatori Chielli ed altri;

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, approvata dall'Assemblea il 27 settembre 1979; termine a riferire prorogato di due mesi, dall'Assemblea, l'8 novembre 1979);

« **Attribuzione della qualifica di coltivatore diretto ai laureati e diplomati di scuole agrarie, di qualsiasi ordine e grado** » (299), d'iniziativa del senatore Scardaccione;

« **Norme sui contratti agrari** » (300), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;

« **Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola** » (308), d'iniziativa del senatore Fassino;

• **Voto (n. 1) della Regione Umbria e petizione n. 15, attinenti ai disegni di legge nn. 17, 60, 300 e 308.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 17, rinviato nella seduta di ieri.

Si passa all'articolo 8 concernente la rivalutazione del canone attraverso l'adozione, da parte delle Commissioni tecniche provinciali di coefficienti di adeguamento (in aumento o in diminuzione) sulla base dei criteri indicati dalla Commissione tecnica centrale; criteri individuati, a loro volta, tenendo conto del mutamento di valore della lira e di ele-

menti (da individuare per zone agrarie omogenee), quali i prezzi alla produzione, i costi dei mezzi di produzione e la remunerazione del lavoro.

Il senatore Melandri fa preliminarmente rilevare come il riferimento ai dati catastali per la determinazione del canone non possa non portare a situazioni sperequate; da una tabella di dati di redditi dominicali di varie Regioni, in suo possesso, risulta che dalla applicazione del metodo in questione derivano due conseguenze: una sopravvalutazione per le colture povere ed una insufficiente valutazione, gravemente sperequata, per altre colture come le orticole e le vitivinicole.

Passa quindi ad illustrare al primo comma dell'articolo 8 un emendamento inteso a sopprimere l'obbligo dell'ISTAT di avvalersi dei vari organismi locali quali le Camere di commercio, gli ispettorati agrari e gli uffici tecnici erariali.

Il senatore Fassino illustra altro emendamento sostitutivo dell'articolo 8: prevede che il canone venga determinato nella misura del 15 per cento della produzione lorda vendibile conseguita nella annata e risultante dal bilancio aziendale. Una quota del 13 per cento del canone va accantonata per miglioramenti da concordare tra affittuari e proprietari; sono inoltre previste Commissioni centrale e regionali per eventuali controversie sulla determinazione del canone e sulla esecuzione dei miglioramenti.

Il senatore Fassino propone inoltre un articolo aggiuntivo nel quale si prevede che il canone dei fondi rustici idonei all'esercizio dell'attività imprenditoriale agricola possa essere pagato in natura o in danaro e parte in natura e parte in danaro, secondo gli accordi stabiliti nei singoli contratti.

Il senatore Pistolese propone che l'articolo 8 venga posposto all'articolo 12 e cioè che il meccanismo di rivalutazione del canone attraverso coefficienti di adeguamento venga esaminato dopo la discussione degli articoli concernenti l'adozione delle tabelle per l'equo canone sulla base del metro catastale: ciò — sottolinea il senatore Pistolese — non per un mero fatto di sistematica e di coordinamento, ma proprio in riferimento al merito delle questioni da esaminare e tenendo dove-

rosamente presente le osservazioni ribadite dalla Corte costituzionale sulla irrisorietà ed inadeguatezza dei canoni calcolati in base ai valori catastali.

Il presidente Martoni fa osservare che la sistematica e l'ordine di trattazione della materia adottata nell'articolato in esame, sono gli stessi seguiti nella legge n. 814 del 1973 alla quale l'articolato fa esplicito e puntuale riferimento.

Sempre all'articolo 8 il sottosegretario Pisoni illustra un primo emendamento inteso a sostituire le « zone agrarie » (nelle quali rilevare gli elementi sui cui basare i criteri da indicare alle Commissioni tecniche provinciali per i coefficienti di adeguamento) con le « province »: l'utilizzazione della rilevazione per zone agrarie — evidenzia il rappresentante del Governo — si è rivelata o impossibile o disattesa dagli stessi organi di rilevazione, come ha fatto presente lo stesso Istituto centrale di statistica.

Altro emendamento prevede il riferimento dei coefficienti di adeguamento per singole qualità di coltura o gruppi di qualità di coltura.

Un terzo emendamento proposto dal sottosegretario Pisoni prevede l'applicazione dei coefficienti di adeguamento dall'annata agraria in corso e non da quella successiva alla determinazione del coefficiente medesimo.

Intervengono sugli emendamenti il presidente Martoni — che richiama l'attenzione sulle implicazioni dell'eventuale passaggio da un concetto economico produttivo (come quello insito nelle « zone agrarie ») ad un concetto meramente amministrativo come quello relativo alla circoscrizione provinciale — ed i senatori Dal Falco, che chiede chiarimenti sulla effettiva natura delle difficoltà avanzate dall'ISTAT; Di Marino, che si dice non contrario al primo emendamento illustrato dal sottosegretario Pisoni, ove resti immutata la dizione usata all'articolo 10, nonché Brugger e Truzzi, ambedue favorevoli al citato emendamento.

Segue un ulteriore intervento del sottosegretario Pisoni per sottolineare le difficoltà operative incontrate dall'Istituto centrale di statistica nell'affrontare la vasta problematica connessa alla definizione del campo di rilevazione delle zone agrarie omogenee.

L'oratore ritira quindi il terzo emendamento.

Interviene successivamente il senatore Mazzoli, manifestando qualche perplessità sulle difficoltà avanzate nella rilevazione dei dati per zone agrarie.

Il senatore Pistolese ribadisce quindi il carattere preclusivo che verrebbe ad avere l'approvazione dell'articolo 8 e richiama l'attenzione della Commissione sulla precisa posizione assunta dalla Corte costituzionale circa il mancato funzionamento del metodo dei dati catastali.

La Commissione infine, dopo un ulteriore breve intervento del senatore Fassino per una pausa di riflessione, decide di accantonare l'articolo 8.

Si passa all'articolo 9 concernente la revisione provvisoria dei redditi catastali.

Il relatore Salvaterra illustra un emendamento sostitutivo della prima parte del terzo comma: si prevede che sino a quando non sia stato provveduto alla revisione di cui al secondo comma, la Commissione tecnica centrale autorizzi le commissioni tecniche provinciali, previa loro richiesta, ad applicare coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dal successivo articolo 10, oppure criteri diversi da quelli previsti dalla nuova legge, tenendo particolarmente conto della produzione media della zona. Su richiesta del presidente Martoni, il relatore chiarisce che l'emendamento fa salva l'ultima parte del terzo comma concernente il conguaglio dei canoni, una volta effettuata la revisione dei dati catastali.

Il senatore Melandri illustra quindi tre emendamenti. Il primo prevede che il decreto per i coefficienti provvisori di moltiplicazione venga emanato dal Ministro non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge; il secondo emendamento mira a rendere più espliciti i casi di valori catastali non corrispondenti alla situazione produttiva dei terreni; il terzo emendamento — riferito al secondo comma dell'articolo 9 in esame — prevede che nelle zone e nei casi in cui il canone risulti gravemente sperequato gli Uffici tecnici erariali provvedano con precedenza assoluta, su richiesta della Commissione tec-

nica centrale, di concerto con le Commissioni tecniche provinciali, alla revisione d'ufficio dei valori catastali.

Il senatore Di Marino dichiara di concordare sull'emendamento del relatore, ad eccezione dell'ultima parte riferentesi ai criteri diversi da quelli previsti dalla legge ed alla produzione media della zona; concorda il senatore Miraglia. Favorevole all'emendamento presentato dal relatore, si dichiara quindi il senatore Mazzoli.

Infine, dopo il ritiro da parte del senatore Melandri del secondo emendamento dallo stesso illustrato (al quale si è detto contrario il relatore), la Commissione approva l'articolo 9 con i due restanti emendamenti propo-

sti dal senatore Melandri al primo e secondo comma e con l'emendamento — sostitutivo della prima parte del terzo comma — presentato dal relatore Salvaterra.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Martoni avverte che la Commissione tornerà a riunirsi — con all'ordine del giorno il seguito dell'esame dei disegni di legge sui contratti agrari — mercoledì 23 gennaio, ore 10 e ore 16 e giovedì 24 gennaio, ore 9. Eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno successivamente comunicate.

La seduta termina alle ore 12,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio
di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia**

GIOVEDÌ 10 GENNAIO 1980

Presidenza del Presidente
BIASINI

La seduta inizia alle ore 9.

**NOMINA DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRE-
TARI**

La Commissione procede alle votazioni per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari. Risultano eletti: vicepresidenti, il senatore LAPENTA e il deputato CARUSO; segretari, il senatore DELLA BRIOTTA e il deputato ARMELLA.

Il Presidente Biasini sottolinea come l'impegnativa ricerca che la Commissione si accinge a compiere abbia inizio mentre il terrorismo continua a dar prova di crudele e sanguinosa efficienza, e mentre cresce nel paese l'allarme, lo sdegno, l'indignazione e la protesta. Le dolorose vicende degli ultimi giorni concorrono indubbiamente a richiamare il Parlamento alla gravità dell'impegno di far luce sulla vicenda più tragica del nostro paese, sull'oscuro disegno di sovvertimento delle nostre istituzioni. Il Presidente conclude formulando l'auspicio che la Commissione riesca a fornire quelle risposte chiarificatrici che il paese legittimamente attende.

La seduta termina alle ore 9,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 10 GENNAIO 1980

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Mancino, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5^a Commissione:

616 — « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1979 (secondo provvedimento) », approvato dalla Camera dei deputati (*in stato di relazione*): *parere favorevole con osservazioni.*

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 10 GENNAIO 1980

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

356 — « Disciplina degli effetti delle condanne penali sull'elettorato attivo e sull'accesso al pubblico impiego », d'iniziativa dei senatori De Sabbata ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 5^a Commissione:

616 — « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1979 (secondo provvedimento) », approvato dalla Camera dei deputati (*in stato di relazione*): *parere favorevole;*

alla 11^a Commissione:

233 — « Riordinamento della normativa in materia di previdenza agricola », d'iniziativa dei senatori Romei ed altri: *rinvio dell'emissione del parere.*

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 10 GENNAIO 1980

La Sottocommissione riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per il tesoro Tambroni Armaroli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

336 — « Concessione di un contributo annuo alla Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza »: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 3^a Commissione:

269 — « Ratifica ed esecuzione del Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva del 1963, come successivamente emendato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7 aprile 1978 » (*in stato di relazione*): *parere favorevole condizionata all'introduzione di emendamenti;*

270 — « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo italo-franco-monegasco relativo alla protezione delle acque del litorale mediterraneo, firmato a Monaco il 10 maggio 1976 » (*in stato di relazione*): *parere favorevole;*

alla 7^a Commissione:

478 — « Concorso speciale per direttori didattici delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano », d'iniziativa dei senatori Mitterdorfer e Brugger: *parere favorevole;*

626 — « Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria »: *parere contrario.*